

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE ADRIATICO ORIENTALE
PORTI DI TRIESTE E MONFALCONE**

Schema di contratto

per l'esecuzione dei lavori di rinnovamento e di adeguamento funzionale del raccordo ferroviario Aquilinia Wärtsilä – Prog. AdSP MAO n. 1890 -CUP: C97F19000070005 – CIG: 8811387A92

TRA

- Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone (di seguito Autorità), con sede in Trieste – via K.L. von Bruck n. 3, rappresentata dal prof. Vittorio Alberto Torbianelli, nato a Trieste il 28 novembre 1968, domiciliato per la carica presso la sede dell'Autorità stessa, delegato, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità, alla firma del presente atto con decreto n. 1666 di data 6 maggio 2021 del Presidente dell'Autorità, documento conservato agli atti dell'Autorità

e

- XXXXX (di seguito XXXX o Appaltatore), con sede legale in XXXXX, iscritto con il proprio numero di codice fiscale n. XXXX all'Ufficio del Registro delle Imprese di XXXX e con il n. XXX al Repertorio Economico Amministrativo, in persona di XXXXX, nato a XXXX il XXXX, domiciliato per la carica presso la sede della Società stessa

Premesso

che l'Autorità, con deliberazione n. 355/2021 del 22 giugno 2021, ha autorizzato, fra l'altro, l'avvio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto dei

lavori di cui al progetto n. 1890 mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche Codice) e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base di gara pari ad Euro 3.593.321,00, di cui Euro 165.359,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

che, al termine della procedura di gara, l'Autorità, con deliberazione n. XX del XXX, ha approvato l'aggiudicazione dell'appalto in argomento all'operatore XXXX per l'importo di euro XXX;

che l'Autorità ha provveduto a effettuare le comunicazioni in ordine all'esito della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice;

che l'impresa ha trasmesso la documentazione richiesta dall'Autorità ai fini della stipula del presente atto;

che l'Autorità ha acquisito la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la stipula del contratto, *tranne XXX, e pertanto, stante l'urgenza di stipulare, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva e l'Autorità, nel caso di avveramento della stessa, recederà dal contratto stesso, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite dall'Appaltatore e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;*

che l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e degli atti da esso richiamati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che lo stesso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e

per la formulazione dell'offerta.

Tutto ciò premesso e ritenuto valido dalle Parti, le stesse convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto dell'appalto

Con il presente contratto l'Autorità affida all'Appaltatore, che accetta e assume, alle condizioni contenute nel contratto stesso e negli atti in esso richiamati, l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni e le provviste necessarie relative alle categorie di lavori elencati nel Capitolato speciale d'appalto, ed in particolare nell'art. 3 (Designazione delle opere e del progetto) dello stesso, per il Progetto n. 1890 "Lavori di rinnovamento e di adeguamento funzionale del raccordo ferroviario Aquilinia Wärtsilä".

La natura e la descrizione delle opere oggetto dell'appalto nonché le norme, le condizioni e i termini della loro esecuzione risultano più dettagliatamente indicati nei successivi articoli, negli elaborati di progetto, nei documenti richiamati nel presente contratto e nelle prescrizioni di legge e normative vigenti.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche degli atti dallo stesso richiamati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, sicurezza e ambiente nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Sono comprese nell'appalto la manodopera necessaria, tutte le somministra-

zioni, le prestazioni, le forniture e le campionature necessarie per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori in oggetto, secondo le forme, le dimensioni, le caratteristiche illustrate negli elaborati tecnici e secondo le norme contemplate nel Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 3 – Allegati al contratto e norme regolatrici

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto tutti gli atti e i documenti nello stesso richiamati e, in particolare, il Capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo, il Capitolato speciale d'appalto, tutti gli elaborati grafici del progetto posto a base di gara, ivi comprese le relazioni tecniche e le specifiche tecniche esecutive, l'elenco dei prezzi unitari, il PSC nonché le eventuali proposte integrative, il cronoprogramma, le polizze di garanzia, l'offerta economica, *l'offerta tempo* e l'offerta tecnica, l'Intesa per la legalità stipulata con la Regione FVG e la Prefettura di Trieste, il Codice di comportamento adottato dall'Autorità.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo:

- dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

- dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione digitale);
- dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;
- dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- dalla normativa richiamata all'art. 1 (Oggetto dell'appalto) del Capitolato speciale.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti dall'Autorità prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore.

Per tutto quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 5 (Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto) del Capitolato speciale.

Articolo 4 - Corrispettivo

L'importo di contratto, a seguito del ribasso dell'XX% offerto sull'importo dei lavori a base d'asta, è di € XXX, al netto di IVA, di cui € XXXX per lavori ed € XXX per oneri di sicurezza.

I corrispettivi relativi alle prestazioni del presente contratto non sono assoggettati al regime IVA in base a quanto disposto dal D.P.R. 633/1972.

La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nella descrizione dei lavori stessi, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo convenuto per i lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle

parti contraenti alcuna modifica delle quantità e delle qualità delle prestazioni. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto e dai documenti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici ovvero, pur specificati nella descrizione dei lavori a corpo, non siano rilevabili dagli elaborati grafici. Inoltre, nessun compenso è dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata.

Per le opere a misura i corrispettivi verranno valutati e determinati mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui alla Lista delle categorie.

L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il suddetto importo comprende e compensa integralmente tutti gli obblighi richiamati e specificati nel presente contratto e negli atti in esso richiamati, nonché gli obblighi e oneri che, seppur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e conseguenti all'esecuzione del medesimo, così come tutte le attività necessarie per consegnare completa e funzionante l'opera, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi inclusi tutti i costi connessi con la cantierizzazione, la sicurezza, le prove dei materiali, l'assistenza al collaudo dell'opera, gli allacciamenti ai pubblici servizi, nonché ogni ulteriore attività tecnica, progettuale o amministrativa necessaria per la realizzazione dell'opera, anche se non espressamente indicata nel presente contratto.

Il corrispettivo di cui al presente contratto è fisso e invariabile per tutta la

durata dell'appalto. Non verrà riconosciuta alcuna revisione o aggiornamento del corrispettivo d'appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c..

Per tutto quanto qui non previsto, si applicano gli artt. 4 (Modalità di stipulazione del contratto), 25 (Lavori a corpo) e 26 (Lavori a misura) del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 5 – Tempistica dell'appalto

I lavori di cui al presente appalto saranno consegnati dalla Direzione lavori (nel prosieguo, anche, DL) entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 360 (trecentosessanta) *[o tempistica diversa offerta dall'aggiudicatario]* giorni naturali consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, in conformità a quanto previsto nel cronoprogramma allegato al Capitolato speciale d'appalto.

Le eventuali proroghe al termine di ultimazione sono disciplinate dall'art. 107, comma 5 del Codice e dall'art. 13, comma 1 del Capitolato speciale.

Durante l'esecuzione dei lavori, la Direzione lavori potrà sospendere totalmente o parzialmente i lavori nei casi e con le modalità di cui all'art. 107 del Codice e dell'art. 10 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

Per un maggior dettaglio, si rinvia a quanto previsto dagli artt. 11 (Consegna e inizio lavori), 12 (Termini per l'ultimazione dei lavori), 13 (Sospensioni, proroghe, riprese), 16 (Inderogabilità dei termini di esecuzione) del Capitolato speciale.

L'Appaltatore ha il dovere di sviluppare i lavori con ritmi tali da rispettare il termine contrattuale di ultimazione senza compromettere la loro ottimale

esecuzione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre l'ordine di esecuzione di opere particolari nel modo che riterrà più conveniente, in relazione a esigenze quali la buona esecuzione ed esigenze manutentive, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere speciali compensi.

Se l'Appaltatore nutre dubbi riguardo al tipo di esecuzione prevista o rispetto ai materiali o lavori preliminari di altri imprenditori, ne deve dare comunicazione scritta all'Autorità o ai suoi incaricati, specificando i motivi, massimo entro 14 (quattordici) giorni prima dell'esecuzione dell'incarico, affinché non vi siano ritardi di termini. In mancanza, l'Appaltatore si assume l'intera responsabilità dell'esecuzione.

L'Appaltatore in caso di dubbi deve presentare per iscritto proposte e varianti indicando anche i prezzi.

L'Appaltatore, senza alcuna pretesa di ulteriore compenso, deve coordinare il suo programma dei lavori con il programma dei lavori di tutte le eventuali altre imprese impegnate nella realizzazione dell'opera. Questo piano va presentato alla DL per verifica e approvazione entro 15 (quindici) giorni dopo la consegna dei lavori. Il piano ha valore vincolante per l'esecuzione dell'opera dopo l'approvazione da parte della DL.

Articolo 6 – Penali per ritardo

Nel caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine fissato [*o diverso termine offerto dall'aggiudicatario*] verrà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattua-

le.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice. In caso contrario trova applicazione l'articolo 108 del predetto Codice in materia di risoluzione contrattuale.

L'applicazione della penale per ritardata ultimazione non esclude il diritto dell'Autorità al risarcimento del maggior danno subito.

Qualora emerga un ritardo nello sviluppo dei lavori rispetto al programma esecutivo dei lavori presentato dall'Appaltatore questi dovrà esporre, con specifica istanza, le eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato che hanno determinato il suddetto ritardo con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione. Resta in ogni caso fermo che l'eventuale accettazione da parte dell'Autorità di giustificazioni relative al succitato ritardo non comporterà di per sé il diritto per l'Appaltatore al differimento del termine finale di ultimazione. Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, ad insindacabile giudizio dell'Autorità, questa applicherà una trattenuta pari alla penale di cui in precedenza, a decorrere dal primo stato di avanzamento utile. La suddetta trattenuta verrà riaccreditata all'Appaltatore, senza interessi o riconoscimenti di compensi o indennizzi, ove, nel corso dell'esecuzione dei lavori questi, ad insindacabile giudizio dell'Autorità, provveda a recuperare il ritardo e a raggiungere il livello di produzione previsto nel programma esecutivo dettagliato dei lavori che consenta di pervenire all'ultimazione nel termine contrattualmente stabilito. Nel caso di mancato recupero dei

suddetti ritardi, la trattenuta verrà imputata a penale e definitivamente incamerata dall'Autorità.

Per quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 14 (Penali in caso di ritardo) del Capitolato speciale.

Articolo 7 – Programma dei lavori

Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a presentare al Direttore dei lavori il programma di esecuzione dei lavori, dal quale siano deducibili modalità e tempi secondo i quali l'Appaltatore intende eseguire i lavori. Tale programma dovrà essere compatibile con il cronoprogramma dei lavori predisposto dall'Autorità.

La Direzione lavori, previa intesa con l'Autorità, dovrà approvare o respingere il menzionato programma. In tale ultima ipotesi, l'Appaltatore è tenuto, nel termine di 5 (cinque) giorni dalla comunicazione del rigetto, a ripresentare il programma con le modifiche e/o aggiornamenti richiesti. La mancata presentazione del programma ovvero la mancata revisione dello stesso nei suddetti termini, legittimerà la Stazione appaltante a sospendere eventuali pagamenti.

La mancata presentazione del programma dei lavori comporta l'applicazione di una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e ciò a partire dal giorno di inizio dei lavori sino alla data di presentazione del programma.

L'Appaltatore dovrà mensilmente relazionare la Direzione lavori sull'avanzamento del programma esecutivo dei lavori e in particolare sull'avanzamento reale rispetto all'avanzamento pianificato,

sull'individuazione degli eventuali scostamenti, sull'individuazione delle eventuali cause di tali scostamenti, sulle azioni correttive per raggiungere l'avanzamento pianificato.

Si rinvia, per un maggior dettaglio, all'art. 15 (Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma) del Capitolato speciale.

Articolo 8 – Riserve

L'Appaltatore deve segnalare al Direttore dei lavori qualsiasi fatto, accadimento, evento che possa influenzare il regolare svolgimento dei lavori e/o possa costituire un possibile motivo di riserva.

Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica che l'Appaltatore intenda sollevare in ordine alla contabilità dei lavori e/o per qualsiasi altro aspetto o titolo inerente, direttamente o indirettamente, all'appalto, dovranno essere formulate per iscritto a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare pregiudizio per l'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole.

Fermo quanto sopra, le riserve che l'Appaltatore intenda sollevare con riferimento alle risultanze del verbale di consegna dei lavori e/o di ultimazione dei lavori, del verbale di sospensione, del verbale di ripresa, del verbale di concordamento nuovi prezzi, dovranno essere formulate per iscritto, a pena di decadenza, su tali documenti e poi riportate, sempre a pena di decadenza, in occasione della prima firma del registro di contabilità successiva

all'emissione di tali documenti.

Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il registro di contabilità è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel medesimo registro e le riserve da iscrivere o iscritte decadranno automaticamente, diventando inammissibili e non rivendicabili in alcuna altra sede.

Le riserve, a pena di inammissibilità e sin dalla prima iscrizione, dovranno essere formulate dall'Appaltatore con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che questi ritiene a fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui ritiene aver diritto.

Non è ammessa, a pena di inammissibilità, qualsiasi modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella parte motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima iscrizione. Esclusivamente per le riserve che originano da cosiddetti fatti continuativi, è ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un SAL e il successivo, degli importi cui l'Appaltatore ritiene aver diritto e fino al cessare del fatto continuativo stesso.

Le riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate o non confermate secondo le medesime modalità, si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, e i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, non potranno essere reclamati e fatti valere dall'Appaltatore in alcuna sede.

All'atto della firma del conto finale dei lavori, l'Appaltatore non può iscrivere riserve per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non sia intervenuta la defi-

nizione ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice.

Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a 30 (trenta) giorni o se lo sottoscrive senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

L'Appaltatore può iscrivere in sede di conto finale riserve nuove esclusivamente se esse abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell'arco temporale intercorrente tra l'ultimo stato di avanzamento e il conto finale.

All'esame e alla eventuale definizione delle riserve si procederà secondo le disposizioni di cui agli artt. 205 e 208 del Codice cui si fa specifico rinvio.

L'Appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DL senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o le riserve che egli iscriva negli atti contabili. Per tutto quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 44 (Riserve e definizione delle controversie) del Capitolato speciale.

Articolo 9 - Pagamenti

Entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Direttore dei lavori, viene corrisposta in favore dell'Appaltatore un'anticipazione del prezzo di ammontare pari al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 del Codice. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fidejussoria, costituita secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 35, comma 18 del Codice, di importo pari all'anticipazione medesima, maggiorato del tasso di interesse applicato nel periodo necessario al recupero dell'anticipazione sulla base del cronoprogramma contrattuale. L'importo

della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Autorità. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

L'impresa avrà diritto alla rata d'acconto ogni volta che sia maturato un credito pari ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), inteso al netto del ribasso d'asta, comprensivo della relativa quota degli oneri per la sicurezza.

Le modalità di pagamento sono descritte dettagliatamente agli artt. 18 (Anticipazione del prezzo), 19 (Pagamenti in acconto), 20 (Conto finale e pagamento a saldo), 21 (Ritardi nei pagamenti) del Capitolato speciale d'appalto. La liquidazione dei pagamenti sarà obbligatoriamente subordinata all'ottenimento da parte dell'Autorità del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in corso di validità, rilasciato dagli enti competenti nei confronti dell'Appaltatore. Al riguardo, verificandosi eventuali situazioni di irregolarità contributiva o retributiva, l'Autorità procederà ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice.

Ogni pagamento sarà eseguito, in via ordinaria, per mezzo di ordinativo, tramite la Banca Nazionale del Lavoro - sede di Trieste, mediante bonifico bancario, escluse tratte o ricevute bancarie.

Il pagamento sarà effettuato previa verifica dell'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ovvero dello stato e della misura delle somme eventualmente dovute dall'impresa. L'eventuale presenza di debiti in misura almeno pari a cinquemila Euro, I.V.A. compresa, comporterà la sospensione del pagamento

della somma dovuta fino alla concorrenza della somma rilevata del debito, con le modalità di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

Articolo 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente atto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, pena le sanzioni ivi previste.

Pertanto, le fatture in formato elettronico (Codice Univoco Ufficio UFEHCX – Codice iPA APTri), dovranno riportare l'oggetto dell'appalto, il numero XX di progetto, il Codice Identificativo Gara (CIG) XX, il Codice Unico di Progetto (CUP) XX, il n. XX di impegno di spesa e il numero di conto corrente dedicato su cui accreditare il pagamento.

A tal fine l'Appaltatore ha comunicato il codice IBAN del seguente conto corrente dedicato: XXX di XXX.

L'Appaltatore ha preventivamente indicato XX (codice fiscale XX) quale persona delegata ad operare sul conto corrente sopra menzionato nonché a quietanzare le somme ricevute a saldo. L'Appaltatore si obbliga a notificare tempestivamente alla Autorità qualsiasi variazione al riguardo. In difetto, nessuna responsabilità potrà essere attribuita all'Autorità.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 a pena di nullità assoluta dei relativi contratti.

L'Appaltatore prende atto e accetta espressamente che l'eventuale espletamento anche di una sola transazione relativa al presente contratto, anche ine-

rente a eventuali subappaltatori o subcontraenti, effettuata non avvalendosi di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., potrà costituire causa di risoluzione espressa del contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8 della menzionata L. 136/2010.

L'Appaltatore ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente, avuta notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010, ne dà immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste.

Articolo 11 – Garanzia definitiva e coperture assicurative

La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice a garanzia del completo ed esatto adempimento della prestazione e di tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, è stata costituita dallo stesso mediante XXXX.

La garanzia sarà progressivamente svincolata nella misura dell'80% (ottanta per cento) del suo importo, con le modalità previste dall'articolo 103, comma 5 del Codice, e del restante 20% (venti per cento) all'approvazione da parte dell'Autorità del relativo certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione, o, comunque, decorso un anno dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo sarà comunque sottoposto alle riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti aggiuntivi, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di ri-

duzione degli importi contrattuali, mentre è integrata in caso di aumento degli stessi importi superiori alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 2 del Codice, l'Autorità avrà il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione contrattuale disposta in danno dell'operatore economico.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del d.lgs. 50/2016, l'Appaltatore ha prodotto una polizza assicurativa che tiene indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e assicura la medesima contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. A tal proposito l'Appaltatore ha prodotto la polizza n. XXX che prevede i seguenti massimali: Partita 1 – euro XXXX, Partita 2 – XXXX, Partita 3 – XXXX, RCT – euro XXX. Tale garanzia assicurativa copre tutti i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal rela-

tivo certificato.

Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

La garanzia fideiussoria per la liquidazione della rata di saldo dovrà essere costituita dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 103, comma 6 del Codice.

Con riferimento a tutte le garanzie di cui al presente articolo, restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati, nonché le franchigie e gli scoperti.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare dovrà provvedere all'adeguamento di tutte le coperture assicurative previste dal presente contratto.

Per un maggior dettaglio, si rinvia agli artt. 30 (Garanzia definitiva) e 31 (Assicurazione a carico dell'impresa) del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 12 – Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Sono a esclusivo carico dell'Appaltatore e compresi, per patto espresso, nel corrispettivo d'appalto ogni conseguente alea e tutti gli oneri, obblighi e spese a integrazione e/o specificazione di quelli previsti nella documentazione contrattuale, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento dell'oggetto del presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga a:

- adempiere alle disposizioni impartite dal Direttore dei lavori nelle tempi-

stiche dallo stesso indicate;

- rispettare il programma dei lavori approvato dal Direttore dei lavori;
- segnalare tempestivamente al Direttore dei lavori e al Coordinatore per la sicurezza eventuali infortuni occorsi al proprio personale nello svolgimento dei lavori;
- segnalare tempestivamente al Direttore dei lavori qualsiasi fatto, accadimento, evento che possa influenzare il regolare svolgimento dei lavori;
- segnalare tempestivamente al Direttore dei lavori l'eventuale rinvenimento, occorso durante l'esecuzione delle opere, di qualsiasi oggetto di valore;
- effettuare la sorveglianza delle aree di cantiere;
- eseguire la pulizia quotidiana delle aree di cantiere e della relativa viabilità;
- eseguire regolarmente la manutenzione delle aree di cantiere, della segnaletica di cantiere e della viabilità che in ogni momento dovrà risultare praticabile, anche con mezzi pesanti, oltre che risultare sicura al transito e alla circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori o terze;
- sgomberare tempestivamente, a lavori ultimati, le attrezzature, i materiali residui e quant'altro non utilizzato nelle opere;
- non interfacciarsi direttamente e autonomamente con qualsiasi soggetto terzo, privato o pubblico, per condurre trattative di qualsiasi tipo, pur finalizzate all'ottenimento di autorizzazioni o nulla osta di qualsiasi natura, se non espressamente autorizzata a ciò dal Direttore dei lavori;
- utilizzare personale qualificato per l'esatta esecuzione dei lavori;
- assicurare la fornitura di tutte le attrezzature e materiali di consumo occorrenti per l'esatta esecuzione dei lavori nonché di materiali per l'esecuzione

dei lavori conformi alla vigente normativa e privi di sostanze e/o emissioni nocive, inquinanti o tossiche per le persone o per l'ambiente;

-farsi carico di tutte le spese di trasferimento, vitto, alloggio occorrenti per l'esatta esecuzione dei lavori;

- provvedere all'espletamento di tutte le pratiche necessarie a ottenere eventuali autorizzazioni e/o nulla osta e/o pareri necessari e funzionali all'esatta esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore non potrà per alcun motivo, anche in caso di eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare i lavori né sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni contrattuali e agli ordini del Direttore dei lavori, fatta salva l'applicazione degli artt. 1460 e 1461 del codice civile.

Per quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 51 (Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore) del Capitolato speciale.

Articolo 13 – Prescrizioni a tutela dei lavoratori

L'Appaltatore si obbliga, sollevando l'Autorità da ogni responsabilità al riguardo, ad attuare nei confronti dei dipendenti impiegati nei lavori oggetto del presente contratto, anche se assunti fuori della Regione Friuli – Venezia Giulia, le condizioni normative ed economiche previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella Regione durante il periodo di svolgimento dei lavori nonché le condizioni risultanti dalle successive modificazioni e in genere dal contratto collettivo applicabile alla categoria di appartenenza stipulato successivamente. Lo stesso si obbliga a rispondere direttamente dell'eventuale inosservanza di tale obbligo da parte dei subappaltatori.

L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati con-

tratti collettivi anche dopo la scadenza dei medesimi e fino alla loro sostituzione, per il periodo relativo all'esecuzione dell'appalto, fermo restando l'obbligo per l'impresa di applicare anche dopo la conclusione dei lavori il contratto collettivo nazionale di riferimento.

I suddetti obblighi vincolano l'operatore economico anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione infortuni, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dei lavori per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Autorità provvederà alle verifiche di cui all'art. 105, comma 9 del Codice. Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell'Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del Codice troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 30, comma 6 del Codice.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni sopra richiamate, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del Codice sull'importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50 % (zerovirgolacinquanta per cento) dell'importo stesso; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio

del documento unico di regolarità contributiva.

Qualora l'Autorità, anche successivamente al collaudo, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri che avrebbe dovuto corrispondere l'Appaltatore o i subappaltatori o cottimisti di cui all'art. 105 del Codice, l'Autorità avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l'Appaltatore a qualunque titolo allo stesso spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l'Appaltatore.

Per quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 45 (Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera) del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 14 – Manleva

L'Appaltatore è responsabile della corretta esecuzione dell'appalto e assume nei confronti dell'Autorità la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, garantendo anche per l'operato dei suoi collaboratori e/o subcontraenti.

In particolare, l'Appaltatore si impegna ad agire con la massima diligenza e ad assumere ogni iniziativa necessaria a evitare danni di qualsiasi genere a persone o cose, adottando tutte le disposizioni necessarie affinché le opere appaltate, gli impianti di cantiere, le opere provvisorie non possano subire o a loro volta arrecare danni.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto di appalto, si impegna a garantire e manlevare l'Autorità da tutte le pretese e le richieste provenienti in ragione del presente appalto, direttamente o indirettamente riferibili a fatti, eventi o comportamenti dell'Appaltatore stesso, nonché da ogni conse-

guenza dannosa derivata alla stessa Autorità o a terzi da azioni od omissioni poste in essere dall'Appaltatore, da propri dipendenti, collaboratori, fornitori o ausiliari in genere, con particolare riferimento ad azioni od omissioni integranti inosservanza degli usi e delle norme di legge e regolamentari di cui al presente contratto.

Articolo 15 - Subappalto

L'Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività prevista in appalto. Pertanto, lo stesso è da ritenersi escluso. / L'Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara, potrà richiedere il subappalto delle seguenti prestazioni: XXX.

Il subappalto delle opere oggetto del presente contratto è disciplinato dall'art. 105 del Codice.

Si specifica che, ai sensi dell'art. 105 del Codice, l'eventuale subappalto non potrà superare la quota del 50% (cinquanta per cento) dell'importo complessivo del contratto.

È assolutamente vietato, a pena di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spesa, il subappalto o il cottimo, anche parziale, del lavoro oggetto dell'appalto, in assenza di previa specifica autorizzazione scritta da parte dell'Autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del Codice e secondo le modalità di cui al presente articolo.

Tale autorizzazione non riduce la piena e complessiva responsabilità dell'Appaltatore per le obbligazioni assunte con il presente contratto.

Se, in qualsiasi momento, durante l'esecuzione dei lavori, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sarà

revocata con effetto immediato e l'Appaltatore sarà comunque tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del presente contratto, in tali casi, a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto e all'allontanamento del subappaltatore dal cantiere.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 14 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne l'Autorità da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi.

L'Appaltatore prende atto che l'Autorità potrà eventualmente autorizzare un subappalto solo dopo aver ricevuto tutta la documentazione, in corso di validità, richiesta all'uopo dalla legge in materia e prevista dal Regolamento adottato dall'Autorità in materia.

L'Appaltatore dovrà comunicare all'Autorità, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non sono subappalti, il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto. Dovrà altresì trasmettere, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, il contratto, che dovrà riportare, a pena di nullità assoluta dello stesso, la clausola relativa al rispet-

to degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per tutto quanto qui non previsto, si rinvia al Regolamento per l'autorizzazione dei subappalti adottato dall'Autorità.

Si applicano, altresì, gli artt. 40 (Subappalto e cottimo) e 41 (Pagamento dei subappaltatori) del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 16 – Avvalimento (eventuale)

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'Appaltatore si avvale dei requisiti dell'impresa alle condizioni previste dal contratto di avvalimento allegato in sede di gara.

Qualora l'impresa ausiliaria assuma il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, la stessa sarà tenuta alla integrale applicazione delle norme sul subappalto applicabili.

L'Appaltatore rimane comunque responsabile dell'attività dell'impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e comportamenti.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di avvalimento e/o modifica in capo all'impresa ausiliaria in relazione alle quali l'Autorità si riserva di adottare tutti gli opportuni provvedimenti.

L'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti dell'Autorità in relazione alle prestazioni oggetto del contratto per le quali opera l'avvalimento.

Articolo 17 – Collaudo

Ai sensi dell'art. 102 del Codice l'opera è soggetta a collaudo. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio; esso assume carattere

definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi.

L'Autorità ha la facoltà di sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione nei casi previsti dall'art. 102, comma 2 del Codice. In tal caso il certificato di regolare esecuzione sarà emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori.

Per quanto qui non disciplinato, si rinvia agli artt. 47 (Termini per il collaudo e gratuita manutenzione) e 48 (Presca in consegna dei lavori ultimati) del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 18 – Manutenzione

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio delle opere, la manutenzione e la custodia delle stesse sono a cura e spese dell'Appaltatore il quale vi provvederà con il rispetto delle norme a tutela della circolazione e dell'incolumità pubblica e delle prescrizioni dell'Autorità, restando al riguardo a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità al riguardo sia civile che penale.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi necessarie senza interrompere l'uso dell'opera eseguita e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione lavori.

Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e a spese dell'Appaltatore stesso.

Articolo 19 – Intesa per la legalità

L'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza dei disposti delle leggi in materia di lotta alla criminalità organizzata e subaffidamento e pertanto si impegna, per quanto di sua competenza, all'osservanza e al rispetto delle predette leggi.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza, di accettare ed applicare tutte le disposizioni di cui all'Intesa per la legalità tra la Regione FVG, la Prefettura - U.T.G. di Trieste e l'Autorità, firmata in data 5 luglio 2019 e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente. In particolare, si informa codesto Appaltatore che:

- a. che nell'ipotesi in cui le Prefetture non abbiano rilasciato l'informazione antimafia nei termini di cui all'art. 92, comma 2 del D.lgs. 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, il contratto di appalto verrà sottoposto a condizione risolutiva espressa. Pertanto, nell'eventualità che ex post sia emanata una informazione antimafia interdittiva, le stazioni appaltanti potranno avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 1456 del codice civile;
- b. l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture di materiali e prestazione di servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Tale comunicazione dovrà essere prodotta in formato elettronico (file in formato excel o csv) allo scopo di agevolare l'elaborazione delle informazioni sia nei confronti delle società, degli amministratori che dei dipendenti;
- c. l'Appaltatore ha l'obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola riso-

lutiva espressa che consente la risoluzione immediata nel caso in cui emergano informazioni antimafia interdittive a carico del subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria;

d. la clausola risolutiva espressa di cui alla precedente lettera c) opera anche in caso di diniego di iscrizione alle cd. "White-list", per i relativi settori di interesse, secondo la disciplina di cui alla legge 190/2012, nonché al D.L. 74/2012 (conv. legge 122/2012).

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

Inoltre, l'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva agli organi competenti dei tentativi di concussione, ovvero ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere), che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'affidamento del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rin-

vio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto.

L'Appaltatore accetta che la stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa o soggetti aventi potere decisionale nell'impresa, variamente denominati, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 bis, 416 ter del codice penale e quelli elencati nell'art. 51 comma 3 bis c.p.p..

L'Appaltatore si impegna, per il periodo che va dalla stipula del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

Articolo 20 – Disciplina e buon ordine del cantiere

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e di far osservare al personale dell'impresa le norme di legge e di regolamento.

In relazione all'obbligo di disciplina nei luoghi di lavoro, la Direzione lavori, previa motivata comunicazione all'impresa, avrà il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e/o del personale dell'impresa per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo e numericamente adeguato alle necessità di cantiere.

L'Appaltatore è responsabile dei danni causati dalla imperizia o dalla negligenza del direttore di cantiere e del personale ivi impiegato e risponde nei confronti dell'Autorità per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei mezzi impiegati e dei materiali.

Per quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 9 (Rappresentante dell'appaltatore e domicilio – Direttore di cantiere) del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 21 – Prescrizioni in materia di sicurezza

All'atto della consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente a ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenze per disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Appaltatore è altresì obbligato a:

- a) portare a conoscenza tutti i propri dipendenti del Piano di sicurezza e Coordinamento e a trasmetterne copia a eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori;
- b) fare osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, le norme e le disposizioni di cui sopra;

- c) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori siano dotati e usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare, nonché il tesserino di riconoscimento previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- d) curare che tutte le attrezzature e i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- e) informare immediatamente la Direzione lavori e il Coordinatore per la sicurezza in caso di infortunio o di incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
- f) organizzare, per l'addestramento del proprio personale di cantiere, corsi di formazione antincendio e per la sicurezza dei depositi dei carburanti e dei liquidi infiammabili;
- g) trasmettere i nominativi dei soggetti, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 D.Lgs. 81/2008;
- h) trasmettere la documentazione di cui all'art. 90 e all'Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008;
- i) acquisire e verificare il POS delle imprese esecutrici, anche con riferimento alla congruenza con il proprio POS, e trasmetterli al Coordinatore per la sicurezza.

La Direzione lavori e il Coordinatore per la sicurezza in esecuzione hanno facoltà di compiere ispezioni e accertamenti, nonché di richiedere notizie o informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nel presente articolo.

Prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna all'Autorità

il Piano Operativo di Sicurezza corredato da eventuali proposte di modificazione o integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dall'Autorità.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento nonché il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del presente contratto ed eventuali violazioni degli stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dello stesso, ne costituiranno causa di risoluzione.

In tutti i casi in cui siano accertate violazioni da parte dell'Appaltatore o di eventuali subappaltatori delle misure di sicurezza nello svolgimento dei lavori, gli stessi saranno immediatamente sospesi.

Per tutte quelle lavorazioni per le quali le relative modalità esecutive non esplicitate nel presente contratto e nei relativi allegati, l'Appaltatore, tutte le imprese esecutrici, inclusi tutti i subcontraenti, e i lavoratori autonomi devono seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica, attenendosi agli ordini che, all'uopo, impartirà la Direzione dei lavori e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per quanto attiene agli aspetti della sicurezza. Per quanto qui non previsto, si rinvia agli artt. 35 (Norme di sicurezza generali), 36 (Sicurezza sul luogo di lavoro), 37 (Piani di sicurezza), 38 (Piano operativo di sicurezza. POS), 39 (Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza) del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 22 – Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore in tema di rifiuti e inquinamento ambientale

L'Appaltatore è responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e in generale di tutta la normativa vigente posta a tutela dell'ambiente nonché del rispetto delle prescrizioni degli enti competenti e/o

degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla normativa vigente, sia le prescrizioni degli enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche alla Direzione dei lavori.

Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa vigente, i materiali provenienti da demolizioni di opere, pavimentazioni, manufatti e tutti i materiali in genere di cui l'Appaltatore, quale produttore, intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere smaltiti o recuperati, nel rispetto della normativa vigente a cura e spese dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri di trasporto a qualunque distanza e quelli di discarica.

L'Appaltatore sotto la propria responsabilità provvederà a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione del D.Lgs. 152/2006, fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attività tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, l'accertamento dei requisiti del trasportatore, del recuperatore e della discarica, i registri di carico e scarico, i formulari standard per il trasporto, la verifica dell'iscrizione all'Albo gestori, l'individuazione dell'esatto codice CER, nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa e/o prescritte dagli enti competenti o di controllo.

Tutti gli oneri economici previsti o imprevisti che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, così quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle autorità competenti, saranno sempre a carico dell'Appaltatore.

In casi di inosservanza della normativa al riguardo, l'Appaltatore dovrà im-

mediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato o vi sia la probabilità che si provocherà un danno all'ambiente, agire immediatamente con atti urgenti per contenere i danni e procedere, previo avviso agli enti competenti e alla Direzione lavori, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento e il danno provocato, facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell'esecuzione dell'opera appaltata per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.

La stessa impresa prende atto della politica ambientale dell'Autorità adottata con Direttiva del Commissario dell'Autorità Portuale n. 1/2016 del 20 settembre 2016.

Per un maggior dettaglio, si rinvia integralmente agli artt. 49 (Requisiti ambientali) e 50 (Osservanza dei criteri ambientali minimi) del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 23 – Inadeguatezza nelle lavorazioni

L'Appaltatore avrà l'obbligo di smontare e di rifare a proprie spese tutte le lavorazioni, eseguite dallo stesso, che il Direttore dei lavori accerterà essere eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti nel Capitolato speciale d'appalto, o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, avranno rivelato difetti o inadeguatezze. In caso di contestazione, la decisione sarà rimessa al Responsabile del Procedimento. Qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, l'Autorità procederà d'ufficio a quanto ritenuto necessario. Le relative spese verranno addebitate

all'impresa mediante inserimento nello stato finale dei lavori di cui trattasi.

Articolo 24 – Modifiche del contratto

Le modifiche contrattuali relative al presente appalto sono disciplinate dall'art. 106 del Codice e potranno avere luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, qualora la modifica del contratto comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore è obbligato alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione e alla conseguente esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario e, in tal caso, non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la modifica comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni superiore al quinto dell'importo del contratto l'Autorità potrà stipulare un atto aggiuntivo al contratto con il consenso dell'Appaltatore.

Per quanto qui non previsto, si rinvia agli artt. 32 (Variazione dei lavori), 33 (Varianti per errori od omissioni progettuali) e 34 (Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi) del Capitolato speciale.

Articolo 25 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

I crediti maturati dall'Appaltatore possono essere ceduti seguendo le dispo-

sizioni dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52. Nell'eventualità di cessioni di credito, anche i cessionari saranno tenuti ad indicare il CIG ed il CUP nonché ad effettuare i pagamenti all'impresa cedente mediante strumenti che ne consentano la piena tracciabilità, su conti correnti dedicati.

Per un maggior dettaglio, si rinvia all'art. 23 (Cessione del contratto e cessione dei crediti) del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 26 – Forza maggiore

Qualora dovessero verificarsi danni ai lavori causati da forza maggiore, l'Appaltatore ha l'obbligo di denunciarli alla Direzione dei lavori entro 3 (tre) giorni dal loro verificarsi, a pena di decadenza. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere.

Per quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 43 (Sinistri e danni cagionati da forza maggiore) del Capitolato speciale.

Articolo 27 – Verifiche e controlli

L'Autorità potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sull'andamento dell'appalto e richiedere all'Appaltatore di visionare e verificare i lavori svolti.

Qualora siano riscontrate inadempienze, mancanze, disservizi, ritardi, vizi e altre irregolarità nell'espletamento dell'appalto oppure nel rispetto del presente contratto, delle disposizioni impartite, nonché di norme legislative e regolamentari vigenti, sarà notificato all'Appaltatore il rilievo individuato assegnando allo stesso un termine per ottemperare.

Qualora l'Appaltatore persista nell'inosservanza del contratto, delle norme o

delle disposizioni impartite, ovvero non provveda a ottemperare a quanto richiesto, l'Autorità potrà risolvere il contratto rivalendosi sulla garanzia definitiva.

Per quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 42 (Controlli, prove e verifiche sui lavori) del Capitolato speciale.

Articolo 28 – Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa

L'Autorità può risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 108, comma 1 del Codice.

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione dell'Autorità di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo 11 (Garanzia definitiva e coperture assicurative), Articolo 7 (Programma dei lavori), Articolo 5 (Tempistica dell'appalto), Articolo 10 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 12 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), Articolo 22 (Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore in tema di rifiuti e inquinamento ambientale), Articolo 21 (Prescrizioni in materia di sicurezza), Articolo 15 (Subappalto), Articolo 19 (Intesa per la legalità), Articolo 36 (Codice di comportamento).

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione di volersene avvalere, i casi di cui all'art. 46, comma 9 del Capitolato speciale.

Costituiscono, inoltre, causa di risoluzione del contratto di diritto e senza ulteriore motivazione, i casi di cui all'art. 108, comma 2 del Codice.

Il contratto potrà essere altresì risolto dall'Autorità, ai sensi dell'art. 1454 c.c., nei casi di inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia dell'esecuzione delle prestazioni, al di fuori dei casi in prece-

denza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verificano tali condizioni, l'Autorità notificherà all'Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti e assegnando un termine di 20 (venti) giorni per formulare le proprie giustificazioni e per provvedere secondo le modalità necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell'inadempimento, il contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi di legge.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, l'Autorità avrà diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi e sarà legittimato a escutere la cauzione definitiva.

La dichiarazione di risoluzione del contratto verrà notificata dall'Autorità all'Appaltatore mediante ordine di servizio o raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l'indicazione del termine entro il quale l'Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e all'immissione in possesso dell'Autorità.

In caso di ritardo rispetto alla data fissata dall'Autorità per la riconsegna e per l'immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera prevista in contratto per il ritardo nell'ultimazione dell'intero lavoro appaltato, da applicarsi su quanto dovuto all'Appaltatore.

L'Autorità, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, stabilisce, con un preavviso di 20 (venti) giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti nonché dell'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dall'Autorità.

La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l'inventario dei

materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dall'Autorità e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l'Appaltatore. Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l'assistenza di due testimoni.

Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. Ogni contestazione in ordine alla risoluzione del contratto potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.

In tutti i casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, l'Autorità avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate così come eventuali penali previste trattenendole dalle residue competenze dell'Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutando la polizza fidejussoria. In tutti casi resta fermo e impregiudicato il diritto dell'Autorità ad agire nei confronti dell'Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.

L'Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti e accettati sino alla data di risoluzione del presente contratto, fatto salvo quanto dovuto all'Autorità, a qualsiasi titolo dall'Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazione.

L'Autorità si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di procedere con l'esecuzione o il completamento dei lavori, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Codice.

(eventuale) Il presente atto è sottoposto a clausola risolutiva espressa in

quanto l'Autorità ha provveduto alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 dichiarati dall'Appaltatore, fatta eccezione per la verifica relativa all'articolo 80, comma 2 del predetto decreto, il cui esito non è ancora pervenuto alla data del presente atto; pertanto lo stesso è da intendersi risolto qualora la verifica di cui sopra si concluda con esito negativo.

Per quanto qui non previsto, si rinvia agli artt. 46 (Recesso e risoluzione) e 17 (Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini) del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 29 – Recesso

L'Autorità, ai sensi dell'art. 109 del Codice, ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto di appalto secondo le modalità di seguito precisate.

L'Autorità recederà dal contratto attraverso comunicazione scritta all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, decorsi i quali il contratto si dovrà ritenere privo di effetti.

Tale comunicazione conterrà l'indicazione del termine entro cui l'Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e all'immissione in possesso dell'Autorità.

L'Autorità effettuerà nei confronti dell'Appaltatore il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, nonché il decimo dell'importo delle opere non eseguite da calcolarsi sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Articolo 30 – Esecuzione in danno

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente contratto secondo le modalità ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale, l'Autorità potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare l'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati all'Autorità.

L'Appaltatore dovrà garantire l'accesso all'Autorità o all'impresa dallo stesso designata per le necessarie attività.

Per la rifusione dei costi sostenuti, l'Autorità avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi in favore dell'Autorità.

Articolo 31 – Risarcimento dei danni

Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso, dovranno essere risarciti dallo stesso all'Autorità. Tali danni saranno addebitati in compensazione all'Autorità rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione dell'appalto alle condizioni richieste per il ripristino delle opere danneggiate.

Nel caso in cui gli importi relativi a indennizzi o risarcimenti spettanti all'Autorità superino gli importi in compensazione, l'Appaltatore si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.

Articolo 32– Domicilio delle parti e comunicazioni all'Appaltatore

Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

Le comunicazioni dell'Autorità si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale dell'Appaltatore.

Articolo 33 – Controversie

Qualunque controversia dovesse sorgere tra le Parti nell'esecuzione o nell'interpretazione del contratto e qualunque sia l'oggetto della medesima, la competenza a conoscere nel merito sarà deferita al Foro di Trieste.

Le controversie relative a diritti soggettivi potranno essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, ai sensi dell'articolo 208 del Codice.

Sono fatte salve le norme acceleratorie vigenti in materia di contenzioso riguardanti le riserve di cui all'articolo 205 del Codice.

Per quanto qui non previsto, si applica integralmente la disciplina prevista dall'art. 44 (Riserve e definizione delle controversie) del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 34 – Spese contrattuali

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto d'appalto, dei suoi eventuali allegati e degli atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro degli atti di contabilità dei lavori e di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto. In particolare, l'imposta di bollo eventualmente dovuta è da intendersi inclusa nel prezzo e resta, pertanto, a carico dell'Appaltatore.

L'intervento in oggetto non è imponibile IVA, rientrando in quanto previsto all'art. 9, comma 1, punto 6) del d.P.R. n. 633/1972 e seguenti modifiche ed integrazioni, trattandosi di prestazioni realizzate in un'area definita "porto" nella definizione che assume dal punto di vista fiscale ovvero il complesso di opere ed attrezzature funzionalmente destinate a consentire gli scambi commerciali e le attività a questi strumentali.

Articolo 35 – Riservatezza

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc., che vengano messi a sua disposizione dall'Autorità o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Autorità per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire all'Autorità tutti i danni che a quest'ultima dovessero derivare.

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta dell'Autorità, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore

medesimo deve eseguire o avrà compiute.

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano all'Autorità senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi dell'Autorità, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione dei lavori assunti.

Articolo 36 – Codice di comportamento

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nel Codice di comportamento dei dipendenti adottato dall'Autorità.

L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le Parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per l'Autorità.

Articolo 37 - Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal decreto legislativo n. 196/2003 e dal Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

L'Appaltatore acconsente, per sé e per tutti gli eventuali subappaltatori e/o sub-contraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell'ambito delle attività dell'Autorità, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di ri-

servatezza cui è ispirata l'attività dell'Autorità.

L'Appaltatore è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Autorità.

Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Articolo 38 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le Parti faranno riferimento alla normativa vigente in materia di contratti pubblici, in quanto applicabile.

XX

Il legale rappresentante

XX

(firmato digitalmente)

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

Porti di Trieste e Monfalcone

Il Segretario Generale

prof. Vittorio Alberto Torbianelli

(firmato digitalmente)

L'Appaltatore dichiara di conoscere e approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del presente contratto d'appalto: art. 4 (Corrispettivo), art. 6 (Penali per il ritardo), art. 8 (Riserve), art. 9 (Pagamenti), art. 11 (Garanzia definitiva e coperture assicurative), art. 14 (Manleva), art. 19 (Intesa per la legalità), art. 25 (Ces-

sione del contratto e cessione dei crediti), art. 28 (Risoluzione del contratto), art. 29 (Recesso), art. 30 (Esecuzione in danno), art. 31 (Risarcimento dei danni), art. 33 (Controversie), art. 34 (Spese contrattuali).

XX

Il Legale rappresentante

XX

(firmato digitalmente)